

## IL FONDO PATRIMONIALE

La protezione della famiglia da eventi impreveduti di carattere economico-finanziario, suscettibili di metterne in pericolo l'integrità patrimoniale, è certamente assicurata dal Fondo Patrimoniale.

Con tale istituto è possibile proteggere la famiglia da qualunque passività non riconducibile alla vita della famiglia stessa.

La protezione consiste nell'apporre un vincolo su uno o più beni familiari, che si definisce appunto "Fondo Patrimoniale", facendo risultare, negli Uffici dove è annotata la proprietà dei medesimi, l'assoggettamento degli stessi al nuovo regime.

Normalmente i beni sottoposti a Fondo Patrimoniale sono beni immobili, ma la legge consente di inserire in tale "calderone" anche gli autoveicoli e i titoli di credito, quali ad esempio, azioni societarie e libretti di deposito bancario. Per quanto riguarda i beni immobili si ritiene che, così come possono essere vincolati beni in piena proprietà, nulla sembra vietare l'assoggettamento a fondo patrimoniale di diritti reali limitati, quali l'usufrutto, la superficie, il diritto di abitazione e di enfiteusi, nonché, addirittura, di diritti personali di godimento, quali il diritto di locazione su un determinato bene.

La costituzione del Fondo Patrimoniale deve necessariamente avvenire con una delle seguenti modalità:

- 1) **atto notarile pubblico**, sottoscritto da uno o da entrambi i coniugi, o da un terzo, che normalmente è uno dei genitori, che destina uno o più beni a fondo patrimoniale della famiglia del figlio, per la quale devono accettare entrambi i coniugi;
- 2) **testamento** con il quale un terzo destina uno o più beni ereditari a fondo patrimoniale, a vantaggio della famiglia dell'erede (normalmente il figlio).

E' importante sottolineare che la proprietà dei beni assoggettati a Fondo Patrimoniale può rimanere in capo al costituente. Può, quindi, capitare che uno dei coniugi, pur riservandosi la proprietà del bene vincolato, destini una sua proprietà personale per le finalità in oggetto, o che il genitore di uno dei coniugi, destini a fondo patrimoniale della famiglia del figlio un proprio bene, pur conservandone la proprietà.

La conseguenza pratica dell'assoggettamento al vincolo in oggetto, indipendentemente dalla riserva o meno della proprietà del bene in capo al costituente, è quella dell'amministrazione comune dei coniugi, come se il bene fosse in comunione legale. Come capita frequentemente, la costituzione in fondo patrimoniale di un bene di uno solo dei coniugi, che resta di

proprietà del medesimo, comporta che qualunque atto di straordinaria amministrazione del bene (vendita, iscrizione di ipoteca a garanzia di un mutuo, etc.) debba essere sottoscritto da entrambi i coniugi. L'altra conseguenza prevista dalla legge in presenza di figli minori, e cioè la necessità della preventiva autorizzazione giudiziale per gli atti straordinari, viene normalmente derogata in sede di costituzione del fondo, così come espressamente consentito dal Codice Civile.

Come già accennato all'inizio, il fondo patrimoniale "tiene" per tutte quelle obbligazioni contratte per motivazioni estranee alla vita familiare (ad esempio i debiti per il lavoro) ma non produce effetto alcuno per quelle passività che invece siano riconducibili alla famiglia, quali ad esempio, un finanziamento per un viaggio o le imposte sulla casa familiare.

E' essenziale precisare che il fondo patrimoniale è uno strumento da adottare in tempi non "sospetti" e cioè non quando l'obbligazione da cui ci si voglia proteggere sia già sorta. L'atto costitutivo del fondo, infatti, se fatto "ad arte" può essere revocato dai creditori entro cinque anni, come un qualunque atto col quale si ceda a terzi un bene per sottrarlo alla possibile aggressione dei medesimi.